



**COMUNE DI RAVENNA**  
**GRUPPO CONSILIARE "LISTA PER RAVENNA"**  
Piazza del Popolo n.1 - 48100 Ravenna  
tel. 0544 48 22 25 fax 0544 48 25 32  
E mail: [grulistara@comune.ravenna.it](mailto:grulistara@comune.ravenna.it)  
[www.ancisi.org](http://www.ancisi.org); [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it)



991509165

10.1.2012

Presidente della Provincia di Ravenna  
Sindaco del Comune di Ravenna  
Mara Roncuzzi, assessore all'Ambiente della Provincia di Ravenna  
Arch. Elettra Malossi, dirigente Ambiente e suolo Provincia di Ravenna  
Dott. Marco Bacchini, settore Ambiente e territorio della Provincia  
Dott.ssa Paola Dradi, settore Ambiente e suolo della Provincia  
Guido Guerrieri, assessore all'Ambiente del Comune di Ravenna  
Gabrio Maraldi, assessore all'Urbanistica e all'Edilizia del Comune di Ravenna  
Valentina Morigi, assessore al Patrimonio del Comune di Ravenna  
Dott.ssa Angela Vistoli, dirigente servizio Ambiente del Comune di Ravenna  
Arch. Gloria Dradi, dirigente servizio Gestione urbanistica del Comune di Ravenna  
Dr.ssa Paola Bissi, dirigente servizio Sviluppo economico e politiche per le imprese del Comune di Ravenna  
Ing. Anna Ferri, dirigente servizio Patrimonio del Comune di Ravenna  
Dr.ssa Silvia Ulazzi, responsabile ufficio Tutela e valutazione ambientale del Comune di Ravenna

e p.c.:

Associazione Diritti Civili Lista per Ravenna  
Associazione Clan-Destino  
Associazione Ravenna Viva  
Associazione Ravenna Virtuosa

**Oggetto: progetto di realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica mediante gassificazione di biomasse ligneo-cellulosiche – Ditta CTS – via dello Stagnino – Roncalceci.**  
**DIFFIDA AI DESTINATARI**

Si notifica il presente atto alle persone in indirizzo, al fine che assumano cognizione, in base alle rispettive competenze, delle proprie responsabilità, adottando, di conseguenza, gli atti e assumendo le azioni rivolti a produrre o a ripristinare il pieno rispetto della legalità nella valutazione e nelle determinazioni relative all'oggetto. Per esigenze di praticità, gli allegati vengono trasmessi in forma cartacea unicamente al Presidente della Provincia di Ravenna, essendo tale ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e sede della conferenza dei servizi deputata al riguardo. A tutti i destinatari aventi un ruolo pubblico vengono trasmessi, in via informale, tramite mail. Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti il documento inviato informalmente, in precedenza, per via informatica.

## **1) I VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'AREA**

### **1A) Attività industriali ammesse nel PIP**

L'area oggetto dell'intervento, facente parte del PIP di Roncalceci, è stata concessa in diritto di superficie per mq 18.735 dal Comune di Ravenna alla società CTS (s.c.c.p.a Compagnia Trasporti e Spedizioni) di Forlì, tramite atto di compravendita del 20 aprile 2010 (**allegato 1**), a seguito della determinazione dirigenziale del capo-servizio Gestione urbanistica, Gloria Dradi, datata 10 giugno 2009 (**allegato 2**).

In data 16 novembre 2011, il sottoscritto, consigliere comunale di Ravenna, ha rivolto alla dirigente di cui sopra la seguente richiesta di accesso agli atti (**allegato 3**): *“Si chiede copia delle norme tecniche e di una planimetria sintetica di progetto del PUA pregresso della zona produttiva di Roncalceci, allo scopo di individuare gli usi e le*

*previsioni nei diversi comparti*”, ricevendo in risposta, oltre alla planimetria del PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Ravenna, approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna il 6 giugno 1978) relativa al Progetto aree pianificate di Roncalceci, le Norme di attuazione del PIP stesso (**allegato 4**) e il Regolamento assegnazione aree P.I.P., approvato con deliberazione del consiglio comunale il 29 novembre 1990 (**allegato 5**). Le Norme di attuazione del PIP sono state via via confermate dagli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale successivi a quello vigente all’epoca della prima approvazione. In particolare, tale conferma è contenuta nell’attuale RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), esattamente in 5.1 - Norme Tecniche di Attuazione, parte seconda – Urbanistica, titolo I , capo 4° (Modalità attuative) , art. I.11 (Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa). Inoltre, l’art. VI.46, comma 3, penultimo capoverso, del RUE stesso prevede esplicitamente che **“...nelle aree con PIP approvato si applicano le norme specifiche dei relativi piani di utilizzo”**.

L’art. 5 delle suddette Norme PIP stabilisce che nelle *“aree destinate all’insediamento delle industrie...è consentita l’installazione di attività industriali o comunque a carattere produttivo connesso, quali magazzini e depositi commerciali, silos, servizi di trasporto, etc. **Le attività industriali insediabili hanno carattere manifatturiero, o di trasformazione dei prodotti agricoli...**”*. Il Regolamento assegnazione aree PIP lo conferma all’art. 3: *“Le caratteristiche proprie delle attività insediabili dovranno essere conformi ai criteri fissati dalle Norme di Attuazione del P.I.P. (art. 5)”*.

La ratio della norma è evidente. Il PIP interessa sette aree pianificate nelle seguenti località “di campagna” del Comune di Ravenna: Sant’Alberto, Savarna, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione. Si è voluto che in queste aree, situate all’interno o a ridosso di zone abitate, spesso circondate da terreni agricoli con coltivazioni di pregio, si insedino attività industriali a modesto impatto urbanistico, infrastrutturale e ambientale, con un buon impiego di manodopera. Si comprende facilmente che queste aree PIP non potevano e non possono essere parificate a normali aree destinate genericamente ad insediamenti produttivi, essendo rivolte ad incentivare l’economia e l’occupazione delle principali comunità locali decentrate del Comune di Ravenna, allo scopo di evitarne la marginalizzazione socio-economica e l’abbandono da parte delle nuove generazioni, ma senza stravolgerne la sostanziale connotazione di centri urbani agricoli. E dunque, che non possono esservi ammessi insediamenti industriali, come quello in oggetto, che contrastino queste finalità. Lo si comprende anche meglio considerando che, nel linguaggio corrente, non solo della popolazione, ma delle istituzioni e degli amministratori pubblici locali, queste aree vengono chiamate *“area artigianale di.....”*.

Comunque, la norma è inequivocabile. Un’attività di produzione di energia elettrica non ha *“carattere manifatturiero”*, né di *“trasformazione di prodotti agricoli”*. Se non bastasse il buon senso, lo si ricava con certezza da quanto segue.

**NOZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE DI CARATTERE MANIFATTURIERO** - L’attuale classificazione ISTAT delle attività economiche denominata ATECO 2007, versione nazionale della nomenclatura europea Race Nev. 2, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, adottata anche dall’Agenzia delle Entrate e dalle Camere di Commercio come unica classificazione, distingue nettamente le attività manifatturiere, collocate nella sezione B, da quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, collocate nella sezione D col codice 35.11: *“Produzione di energia elettrica”*, avente la seguente declaratoria: *“gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idroelettrica, da turbine a gas, diesel e **fonti rinnovabili**”*.

## **NOZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI**

- a) Nella lingua italiana, la parola *trasformare* significa *cambiare di forma*, dal latino *transformāre* = cambiare (insito nella prep. pref. *trāns*) di forma (*fōrma(m)*), da cui deriva *“transformatiōne(m)”*. *Trasformazione* non può in alcun modo significare *dissoluzione o annullamento della forma*, come nel caso in oggetto di vegetali che vengono dissolti in gas.
- b) Nella classificazione delle attività economiche, ATECO 2007, voluminosissima e dettagliatissima, non esiste alcun codice o declaratoria di codici che consenta di individuare un’attività economica riconducibile alla produzione di energia elettrica come trasformazione da prodotti agricoli.

- c) Nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che elenca tutti i prodotti rientranti nella **"Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo"** non figura l'energia elettrica. La definizione adottata è la seguente: *"qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita"*.
- d) L'interpretazione autentica viene dal Comune stesso di Ravenna. Nel RUE (si veda più avanti il punto 2B), le zone produttive sono classificate in sette categorie. Una di queste, ben distinta da quella delle produzioni di tipo manifatturiero, è dedicata specificamente alla *Produzione di energie da fonti rinnovabili*, la quale può essere insediata solo nelle aree industriali portuali, le più distanti, fisicamente e concettualmente, dalle zone residenziali "di campagna" e dalle aree agricole loro contigue.

**Visto quanto sopra, pare non possa essere concessa, senza compiere abuso, alcuna autorizzazione ad insediare nell'area PIP di Roncalceci un impianto di produzione di energia elettrica.**

Alla luce di quanto sopra, cui si aggiunge quanto al successivo punto 1B), non si capisce come la dirigente del servizio Ambiente del Comune di Ravenna abbia potuto scrivere, nel parere in data 20 settembre 2011, indirizzato alla Provincia (**allegato 6**), che *"l'intervento dal punto di vista urbanistico edilizio risulta conforme al RUE e al progetto unitario P.I.P."* (!!!).

### **1B) Classificazione degli usi nel RUE vigente**

Se non bastasse e avanzasse la classificazione degli usi dettati sulle aree PIP dalle Norme di attuazione del PIP stesso, toglierebbe ogni ulteriore margine di insistenza a farne carta straccia quella applicata, in via generale, su tutto il territorio del Comune di Ravenna, dal RUE attuale, approvato dal consiglio comunale il 28 luglio 2009. Al suo interno, la classificazione degli usi è affrontata dall'art. I.5 (parte seconda) delle Norme di attuazione. Le zone produttive (Pr) sono divise in sette categorie di cui una specifica, la Pr 7: *Produzione di energie da fonti rinnovabili*, è ben distinta dalla Pr. 1: *industriali produttive di tipo manifatturiero* e dalla Pr 2: *artigianali produttive e laboratoriali*. Negli art VI.45 e VI.46, che disciplinano la città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività produttive, non si fa mai menzione dell'uso Pr 7. L'unico articolo dove viene prevista la categoria Pr 7 è l'art. V.6 sulle aree industriali portuali. Anche in questo caso non c'è niente da interpretare. Chi vuole costruire un impianto di produzione di energie da fonti rinnovabili può farlo, ma solo in un'area industriale portuale.

### **1C) Concessione del terreno vincolata ad autotrasporto**

Il 7 luglio 2010, CTS ha presentato al Comune la Denuncia di Inizio Attività – DIA dell'impianto in oggetto (**allegato 5**), su cui è stata comunicata dal servizio Gestione urbanistica (**allegato 8**) l'assoluta improcedibilità causa numerose carenze di documentazione, ma non per l'inammissibilità del progetto. Eppure, in aggiunta ai vincoli di cui ai punti 1A) e 1B), il progetto contraddice fortemente anche le condizioni sulla base delle quali la concessione del terreno è stata rilasciata a CTS.

Nelle premesse dell'atto di compravendita, in cui è scritto esplicitamente che sono *"da considerarsi parte integrante e sostanziale"* dell'atto stesso, si afferma (come del resto nella determinazione della dirigente del servizio Gestione urbanistica del 10 giugno 2009, di cui all'**allegato 2**, che rappresenta al riguardo l'espressione di volontà dell'amministrazione comunale) che CTS *"ha fatto richiesta di poter avere la concessione del diritto di superficie di un'area edificabile nel PIP di Roncalceci"* tramite *"istanze P.G. 67531/2006, P.G. 103871/2006, P.G. 42969/2007 e P.G. 10633/2009"* (**allegate, rispettivamente, coi nn. 9, 10, 11 e 12**).

Prescindiamo dalla lettera **allegato 10**, perché si limita a dimostrare i pretesi vantaggi economici del Comune nel vendere l'intera area PIP al prezzo offerto da CTS stesso di 13.00 euro (!) il metro quadrato, e quella **allegato 12**, che chiede di riempire l'area col riutilizzo di materiali inerti da demolizione, costruzione e scavi. La lettera **allegato 9**, prima effettiva richiesta di acquisto del terreno, risalente al 24 luglio 2006, e quella **allegato 11** del 9 maggio 2007, che rispondeva ad una richiesta esplicita della Commissione consultiva di assegnazione delle aree PIP, al fine di procedere ad una graduatoria fra le richieste pervenute per l'assegnazione della medesima area, descrivono l'intenzione d'uso dell'area da parte di CTS con il seguente copia-incolla: *"La nostra azienda esercita l'attività di autotrasporti nel settore dei trasporti eccezionali e delle movimentazioni*

industriali in ambito nazionale, europeo ed estereuropeo (sic) è dotata di un proprio ampio parco automezzi, rimorchi speciali, gru, speciali attrezzature di movimentazione oltre a quelli delle ditte e società del gruppo. Si fa presente che la ns società ed una società del ns gruppo sono già assegnatarie di lotti nel PIP di Roncalceci e questa nuova acquisizione di insediamento andrebbe ad armonizzare tutta la ns attività d'impresa e complessiva di gruppo con innegabili vantaggi imprenditoriali e di crescita occupazionale. Già ora si è in difficoltà dal punto di vista degli spazi d'utilizzo il parco macchine e mezzi in particolare e la struttura in generale è (sic) costante sviluppo sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista di nuovi servizi per la clientela". La lettera **allegato 11** aggiunge poi: "A tal proposito nell'area di cui si parla, è già stato fatto uno studio di fattibilità per dotare l'area di impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da solare con capacità di soddisfare l'intera area artigianale del PIP, **combinata con la normale attività di impresa del consorzio**". È dunque chiaro che CTS ha chiesto l'area PIP per estendervi la propria "normale attività di impresa". Tant'è che la Commissione per l'assegnazione delle aree PIP ha registrato la richiesta (**allegati 13 e 14**) come "**attività da insediarsi: autotrasportatore**": attività ammessa esplicitamente dall'art. 5 delle Norme PIP. Coerentemente, la Commissione ha riconosciuto a CTS, nella formulazione della graduatoria che l'ha visto vincente sulle altre richieste, 5 pesanti punti (**allegato 15**) per "attività già svolta nel Comune", come previsto nel Regolamento. Della Commissione era parte, per l'amministrazione comunale, la dr.ssa Paola Bissi, dirigente del servizio Sviluppo economico e politiche per le imprese. (Se CTS avesse dichiarato di voler fare un "impianto di produzione di energia elettrica mediante gassificazione di biomasse ligneo-cellulosiche", si è fiduciosi che la dirigente avrebbe fatto presente agli altri commissari come le Norme PIP non lo consentissero, cosicché la commissione avrebbe respinto sul nascere la richiesta).

Ma poteva CTS impegnarsi a fare autotrasporto, per questo ottenendo l'assegnazione dell'area, e poi disinvoltamente proporre un progetto di altra natura, a prescindere che non rientrasse tra le destinazioni ammesse? È da escludere categoricamente. L'art. 7 delle Norme PIP stabilisce che: "*Le imprese che intendono insediarsi negli agglomerati produttivi sono tenute ad allegare alla domanda di insediamento all'atto della concessione il programma di utilizzazione del lotto...*". Il Regolamento di ammissione attribuisce alla Commissione il compito di formulare la graduatoria, "*che si assume come documento di riferimento vincolante*" (art. 6), "*sulla base delle domande...contenenti tutti i dati e i documenti necessari alla loro esatta definizione*" (art. 7). La Commissione applica i criteri fissati dal Regolamento stesso nel medesimo art. 7. Tant'è che, nel caso di risoluzione del contratto o di estinzione anticipata della concessione, "*l'eventuale cambio di destinazione dell'immobile dovrà essere compatibile con quanto ipotizzato in sede di primo intervento o comunque con quanto previsto secondo le ultime determinazioni della Commissione competente (P.I.P.)*" (art. 9).

Del fascicolo contenente le carte relative al procedimento di assegnazione dell'area PIP in questione, e tra queste un'ampia serie indirizzata da CTS al Comune, il sottoscritto ha esaminato il C.D. che gli è stato trasmesso dal servizio Gestione edilizia, senza riscontrare una riga sull'intenzione di CTS di costruire l'impianto a biomasse in oggetto. Dopo la stipula del contratto, il 20 aprile 2010, si passa direttamente alla DIA del 7 luglio 2010 con cui si sarebbe voluto dare inizio alla costruzione, finalmente rivelata, di un "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI". (Perché non villette?).

**Per quanto sopra, CTS, nell'area concessa, può insediare solo l'attività per cui ha ricevuto in concessione l'area: autotrasporto.**

## **L'ATTEGGIAMENTO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA**

Nell'atto di compravendita del terreno PIP a CTS, è scritto chiaramente che: "*La Società concessionaria dichiara di essere a conoscenza che il terreno oggetto del presente contratto fa parte del Piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, P.I.P., in località Roncalceci e pertanto di accettare le condizioni che vigono per intervenire in tali aree*" (art. 11); "*...le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente, nonché di quella specifica per le zone PIP*" (art. 12). (Che abbiamo a più riprese citato sopra).

Andrà dunque attentamente valutato dall'amministrazione comunale l'atteggiamento tenuto da CTS quale concessionario dell'area PIP, sapendo peraltro che gli interessi del Comune di Ravenna coincidono con quelli di tutti i suoi cittadini. Siccome dal 1° gennaio 2010 è possibile in Italia intentare una azione collettiva (*class action*) da parte di una pluralità di individui che ritengano leso un diritto comune, si

trasmette copia del presente atto alle associazioni che si ritiene interessate alla tematica in oggetto: Diritti Civili Lista per Ravenna, Clan Destino, Ravenna Virtuosa e Ravenna Viva.

## 2) GRADUATORIA FALSATA

All'assegnazione dell'area PIP di Roncalceci hanno concorso anche la ditta ISOFOND srl di Forlì, operante "*nel campo dell'Edilizia non abitativa in particolare...lavori di consolidamento*", dichiarando di volervi realizzare "*sede, magazzino/deposito attrezzature e macchinario e materie*" (**allegati 16 e 16 bis**), e la ditta SIGMA 4 di Forlì, produttrice di macchine agricole, per trasferirvi la sede, non più sufficiente per carenza di piazzali a stoccaggio macchinari (**allegati 17 e 17 bis**).

La Commissione assegnazione aree PIP ha formulato la graduatoria, dopo aver richiesto a ciascuna ditta chiarimenti sui requisiti eventualmente posseduti in relazione ai criteri di valutazione fissati dal Regolamento all'art. 7. Dagli atti della pratica, risulta che SIGMA 4, non avendo precisato quanto avrebbe potuto (almeno sull'occupazione), ha meritato punti zero, mentre 10,70 punti ha ricevuto CTS e 4,75 ISOFOND (**allegato 18**). Si ricava o si deduce dagli **allegati 15 e 17 bis** che, giustamente, CTS ha conseguito i 2 punti previsti per "*attività svolta in forma associata*" e altrettanti ISOFOND per "*attività svolta in locali in affitto*": ma CTS ha ottenuto anche 5 punti per "*attività già svolta nel Comune*", e ISOFOND no, e 3,70 punti per il "*tasso di occupazione*", contro i 2,75 di ISOFOND. C'è da obiettare quanto segue, su questi due ultimi punteggi.

- a) I cinque punti assegnati a CTS per "*attività già svolta nel Comune*" sono validi se si tratta di autotrasporto, attività in effetti già svolta da CTS a Roncalceci, ma non di produzione di energia elettrica da biomasse. Si parla infatti di "*attività già svolta*", non di "*sede già esistente*" (ma per altra attività).
- b) L'assegnazione del punteggio per il "*tasso di occupazione*" pare invece viziata da un'impostazione errata. Si è fatto riferimento, infatti, al numero degli addetti già dipendenti dalle due ditte in proporzione ai metri quadrati di superficie richiesti: 72 dipendenti per CTS su 19.475 mq richiesti; 11 per ISOFOND su 3.000. Ma questo non porta alcun valore aggiunto per l'economia locale dal nuovo insediamento. Tale parametro dovrebbe invece "pesare" quanta occupazione in più ogni intervento proposto apporterebbe. Non a caso le Norme PIP, all'art. 7, richiedono alle imprese di allegare alla domanda di insediamento, oltre al "*programma di utilizzazione del lotto*", anche "*il programma completo della propria attività e le previsioni di sviluppo*". Se fosse così, dato che per l'impianto a biomasse di CTS si prevede nuova occupazione quasi zero, ISOFOND avrebbe potuto ricevere un punteggio maggiore di CTS; in teoria, anche SIGMA 4.

**Per quanto sopra, se, per assurdo, si volesse accettare il progetto proposto da CTS, si dovrebbe riformulare la graduatoria, togliendo a CTS i 5 punti per "*attività già svolta*" e riparametrando il punteggio per il "*tasso di occupazione*" sulla previsione dei nuovi posti di lavoro, non su quelli esistenti, calcolati peraltro a prescindere che siano a Forlì piuttosto che a Ravenna.** Si pensi che, col criterio applicato, una multinazionale con migliaia di dipendenti nel mondo che volesse mettere piede in un PIP di Ravenna meriterebbe migliaia di punti (mentre il punteggio massimo per la somma di tutti gli altri parametri è 21!), dato che i criteri assegnano 1000 punti per ogni addetto su metro quadrato di superficie richiesto. Ad esempio, 6.000 dipendenti per 3.000 metri quadrati richiesti vorrebbero dire 2.000 punti. Insomma, deve valere la nuova occupazione nel Comune, non quella vecchia nell'universo.

## 3) IL REALE VALORE COMMERCIALE DELL'AREA

Tutto quanto espresso finora non significa che CTS non possa insediare nel territorio del comune di Ravenna l'impianto proposto (dato e non concesso che rispetti tutte le normative ambientali, igienico-sanitarie, ecc., di cui questo esposto non tratta), bensì che lo debba fare nelle aree destinate dagli strumenti di pianificazione urbanistica ad insediamenti produttivi di questo genere. CTS ha pagato l'area PIP 39.00 euro il metro quadrato. Nelle aree produttive libere dai vincoli di tali aree e con destinazione talmente specifica (come abbiamo visto, solo le aree

industriali portuali) il costo di mercato potrebbe essere maggiore. Se ne dà evidenza, giacché il Comune, se non vuole produrre a se stesso un danno erariale, non può vendere a terzi un proprio immobile ad un costo inferiore al suo effettivo valore commerciale, da accertare tramite procedura ad evidenza pubblica.

#### **4) LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA**

Ai fini dell'art. 353 del codice penale in materia di turbata libertà degli incanti, assume rilievo solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Cassazione Penale Sez. VI del 19 gennaio 2000 n. 4293). È necessario che vi sia una gara: pubblici incanti, licitazioni o anche quelle procedure cosiddette informali o di consultazione nelle quali la pubblica amministrazione fa dipendere l'aggiudicazione di opere, forniture o servizi dall'esito dei contatti avuti con persone fisiche o rappresentanti di quelle giuridiche le quali, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni (Cassazione penale sez. VI del 26 febbraio 2009 n. 11005).

Nel caso in oggetto, la gara è insita nel procedimento disciplinato dal Regolamento assegnazione aree P.I.P., di cui si è detto ampiamente, che ammette l'aggiudicazione di lotti, tramite gara, in caso di più offerte per la stessa area, solo ad imprese che svolgano attività industriali manifatturiere o di trasformazione di prodotti agricoli, e non già di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Se si volesse ammettere anche tale attività, sarebbe obbligatorio riformare allo scopo il Regolamento stesso, in modo che altre imprese, altrimenti inconsapevoli dell'opportunità, comprese ISOFOND e SIGMA 4, è perché no ENEL, ENI, HERA, ecc., possano concorrervi ad armi pari con CTS. Non essendo in grado né competenti a sostenere l'ipotesi di cui all'art. 363 cp, ci si limita ad osservare che, in caso di rilascio dell'autorizzazione, si riscontrerebbe una limitazione della libertà di mercato e della concorrenza.

**Premesso quanto esposto,**

#### **SI DIFFIDANO**

**le persone in indirizzo, secondo competenza, a rilasciare valutazioni positive e/o pareri favorevoli e/o nulla osta o a compiere omissione di atti ed azioni che abbiano per conseguenza il rilascio di qualsivoglia autorizzazione a costruire l'impianto in oggetto, come pure a rilasciare l'autorizzazione stessa. In caso contrario, ci si riserva di adire alle autorità competenti per l'accertamento delle eventuali responsabilità.**

Alvaro Ancisi, capogruppo

Allegati n. 20, per totali 64 fogli:

n. 1 Atto di compravendita, n. 2 Determinazione dirigenziale di concessione dell'area, n. 3 Richiesta di accesso agli atti, n. 4 Norme di attuazione del PIP, n. 5 Regolamento assegnazione aree PIP, n. 6 Parere della dirigente del servizio Ambiente del Comune, n. 7 Denuncia di Inizio Attività, n. 8 Comunicazione di improcedibilità della DIA, n. 9 Domanda di CTS per l'assegnazione dell'area, n. 10 Offerta di prezzo di CTS, n. 11 Precisazioni di CTS per la Commissione di assegnazione, n. 12 Richiesta di CTS per riempimento dell'area, n. 13 Convocazione della Commissione di assegnazione per il 20 aprile 2007, n. 14 Idem c.s. per l'11 maggio 2007, n. 15 Declaratoria del punteggio assegnato dalla Commissione a CTS, n. 16 Domanda di ISOFOND per l'assegnazione dell'area, n. 16 bis Precisazioni di ISOFOND per la Commissione di assegnazione, n. 17 Domanda di SIGMA 4 per l'assegnazione dell'area, n. 17 bis Precisazioni di SIGMA 4 per la Commissione di assegnazione, n. 18 Graduatoria delle domande